



ISTITUTO COMPRESIVO "COLLEGNO MARCONI"

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (Delibera n. 98 del Collegio dei docenti del 15 maggio 2026)

Facendo riferimento alle normative vigenti e per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali il Collegio dei Docenti del 15 Maggio 2025 ha formulato dei criteri oggettivi, che i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

In particolare si è tenuto conto dei seguenti:

RIFERIMENTI NORMATIVI (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n.62)

Art. 3 DL n. 62/2017

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione

2. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

Art. 5 DL n. 62/2017

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione

Art. 6 DL n. 62/2017

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo

2Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.



ISTITUTO COMPRENSIVO "COLLEGNO MARCONI"

2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio, valuta ogni studente singolarmente, tenendo in considerazione:

- situazione di partenza, standard di apprendimento individuali, bisogni formativi specifici;
- evoluzione del rendimento nel corso dell'anno, constatando se lo studente risulta, nel complesso delle materie, in progresso, stazionario o in regresso;
- progressi ottenuti nel percorso formativo, anche rispetto alle iniziative di sostegno e recupero;
- livello di conseguimento degli obiettivi minimi e trasversali stabiliti nella programmazione;
- probabilità di successo nella classe successiva.

Il nostro Istituto considera la non ammissione come:

- un evento condiviso dalle famiglie e attentamente pianificato per l'alunno, anche in relazione alla classe di futura accoglienza;
- una strategia finalizzata a creare le condizioni per avviare o riprendere un processo di positivo, apprendimento con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola adotterà specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. A seguito della valutazione periodica e finale, si comunicherà opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti.

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire in presenza di una delle seguenti condizioni:

1. totale assenza dalla frequenza scolastica;
2. il team dei docenti valuta, congiuntamente con la famiglia e con gli eventuali specialisti, la proposta di non ammissione alla classe successiva o alla prima classe della scuola secondaria di primo grado solo in casi eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente



ISTITUTO COMPRENSIVO "COLLEGNO MARCONI"

motivata. In quest'ottica la non ammissione alla classe successiva diventa uno strumento per poter attivare/riattivare un positivo processo di crescita con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento dell'alunno.

La non ammissione terrà conto anche del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza e della classe quinta e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (vedi *Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012*).

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Per l'ammissione all'esame di Stato, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali (nota n.1865-10-10-2017 e O.M. n. 3/2025) è opportuno tenere presente che:

Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni e delle alunne, disponendone l'ammissione, in via generale, anche in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con attribuzione di un giudizio di ammissione inferiore a sei/ decimi, verificando in ogni caso la sussistenza dei seguenti requisiti di ammissione:

- a) aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuo di lezioni personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4. Commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998(1):

(1) Art. 4. Comma 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.;

Art. 4, comma 9-bis. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

- c) aver partecipato entro il mese di Aprile, alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese, predisposte dall'INVALSI;
- d) aver ottenuto una valutazione finale del comportamento non inferiore a sei decimi (6/10) (Ordinanza Ministeriale n. 3 del 09/01/2025, art. 5 c.3: «In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.»)



ISTITUTO COMPRENSIVO "COLLEGNO MARCONI"

Per la non ammissione all'esame di Stato è opportuno ricordare che:

- il Consiglio di classe può deliberare all'unanimità o a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo nel caso di mancata o parziale acquisizione di adeguati livelli di apprendimento in una o più discipline e/o di valutazione finale del comportamento inferiore a 6/10, pur in presenza dei requisiti elencati nei precedenti punti a, b e c;
- l'eventuale non ammissione deve essere votata all'unanimità/ maggioranza dal Consiglio di Classe che esprime un giudizio di non ammissione, senza attribuzione di voto (C.M. n.48 del 31.05.2012)
- nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;
- le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di classe).

CRITERI DI NON AMMISSIONE

Al fine della non ammissione alla classe successiva o agli esami di fine ciclo, solo quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi, verranno considerati casi di eccezionale gravità, tali da giustificare la non ammissione, quelli in cui si registrino:

- il non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in presenza di gravi lacune nella preparazione.

Considerando unica e non confrontabile la situazione di ogni alunno, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, per la scuola secondaria, si discuterà in sede di scrutinio finale per tutti i casi di alunni che presentino un numero di insufficienze, gravi e meno gravi (voti 4 – 5), pari o superiori alle 4 discipline.

Si terrà in particolare considerazione la concreta possibilità per lo studente di aver acquisito i requisiti minimi per affrontare la classe successiva o le prove d'esame;

- il non raggiungimento degli obiettivi formativi: partecipazione, collaborazione, impegno e metodo di studio;
- i mancati progressi rispetto alla situazione di partenza;
- il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente;
- una valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per mancato rispetto o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche dai ripetuti rilievi di mancanze con riferimento alle Competenze di Cittadinanza, al Patto di responsabilità, ai regolamenti di Istituto, allo Statuto degli studenti e delle studentesse;
- valutazione del comportamento inferiore a sei decimi
- assenze superiori al 25% dell'orario annuale, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"COLLEGNO MARCONI"**

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI FINE CICLO

Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri per la determinazione del voto di ammissione agli esami di fine ciclo:

a) Media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:

1° anno 20%; 2° anno 20%; 3° anno 60%;

b) Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"COLLEGNO MARCONI"**